



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER IL MOLISE

nella Camera di consiglio del 29 marzo 2022

composta dai magistrati

Lucilla Valente	Presidente, relatore
Domenico Cerqua	Referendario
Ruben D'Addio	Referendario
Emanuele Petronio	Referendario

VISTI gli articoli 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000 (G.U. n. 156 del 6 luglio 2000), che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (articolo 1, commi 166 e seguenti);

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213;

VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 7/SEZAUT/2021/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2020 e del relativo questionario;

VISTA la deliberazione n. 5/INPR del 17 febbraio 2022, con la quale la Sezione ha approvato il programma dei controlli per l'anno 2022;

VISTA la delibera n. 27/2022/REF del 12 aprile 2022 con la quale la Sezione ha approvato gli esiti dell'indagine su "*Monitoraggio del rispetto dei termini di approvazione dei rendiconti dell'esercizio 2020 e di trasmissione dei dati alla BDAP da parte degli enti locali insistenti nella regione Molise*" e riservato a separati atti la segnalazione ad ogni singolo ente della specifica situazione di inadempienza;

ESAMINATA la situazione in merito ai predetti adempimenti del **Comune di Ripabottoni**;

VISTA l'ordinanza n. 16/PRES/2022 del 28 marzo 2022 con la quale il Presidente di questa Sezione ha convocato l'odierna Camera di consiglio "*da remoto*" ex articoli 84, comma 6 e 85 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27);

UDITO il relatore, Pres. Lucilla Valente;

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

1. L'art. 227 comma 2 del TUEL fissa il termine del 30 aprile per l'approvazione dei rendiconti, termine che per il rendiconto dell'esercizio 2020 è stato prorogato dall'art. 3 del decreto-legge 30/04/2021 n. 56 al 31 maggio 2021 e ulteriormente differito al 31 luglio 2021, dall'art. 52, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, per gli enti che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successivi rifinanziamenti (D.L. 102/2013).

In disparte il fatto che la tardiva approvazione del rendiconto rappresenta comunque una grave irregolarità, è bene ricordare che la vigente normativa prevede diverse misure quali sanzioni in caso di mancata approvazione dei rendiconti:

- lo scioglimento del consiglio comunale (art. 227, comma 2-bis e art. 141, comma 2, del Tuel) e l'intervento sostitutivo del prefetto, all'esito di una procedura piuttosto lunga e articolata che richiede che si verifichino le due condizioni del decorso del termine

- legislativamente fissato e della mancata approvazione dello schema di bilancio (in tale caso di rendiconto) da parte della Giunta comunale;
- il divieto di assunzioni (art. 1, comma 904 legge 30 dicembre 2018 n. 145) finché perdura l'inadempimento;
 - il divieto di applicazione dell'avanzo al bilancio di previsione, novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 897, legge 145/2018);
 - l'assoggettamento (solo sino all'adempimento dell'ente) ai controlli centrali (articolo 243, comma 6, del TUEL) previsti per gli enti strutturalmente deficitari in materia di copertura obbligatoria dei servizi di smaltimento rifiuti, acquedotto e dei servizi a domanda individuale.

2. L'art. 13, c.1, della legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n.196, stabilisce che, per assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli inerenti alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della stessa legge.

Il predetto Ministero, con proprio D.M. in data 12 maggio 2016, ha previsto, all'articolo 1, 2 e 3 tassativamente gli atti da trasmettere alla BDAP: il bilancio di previsione e le relative variazioni, il rendiconto della gestione, il bilancio consolidato, compresi tutti gli allegati, il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, nonché i dati di previsione e di rendiconto secondo la struttura del piano dei conti integrato.

Il già menzionato DM, ai successivi artt. 4 e 5, precisa le modalità ed i tempi della trasmissione; in particolare il comma 1 dell'art. 4, lettera b) prevede, relativamente ai tempi, che la trasmissione debba essere effettuata, per i dati di cui all'art. 1 comma 1, lettera b), entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione a decorrere da quello relativo all'esercizio 2016. Nella stessa norma è previsto che *“Gli enti locali, i loro enti e organismi strumentali, e gli enti strumentali delle regioni, se il rendiconto della gestione non è approvato entro i termini previsti dall'art. 18 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, entro i 30 giorni successivi, trasmettono anche i dati contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) e di cui all'art. 3 relativi allo schema di rendiconto approvato dalla Giunta o, in assenza della delibera di Giunta, relativi ai dati di preconsuntivo”*.

Ai sensi dell'art 9, comma 1 quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160) e s.m.i. in caso di mancato rispetto dei termini sono previste specifiche sanzioni.

La predetta disposizione, nel testo modificato dall'art. 1 comma 904 della legge 30 dicembre 2018 n. 1455 – a decorrere dall'1.1.2019 – e dall'art 3 ter comma 1 del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021 n. 113) stabilisce, infatti, che *"(...) In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo."*

La mancata trasmissione alla BDAP comporta, oltre al blocco delle assunzioni, anche **il blocco dei trasferimenti erariali**, con conseguente grave pregiudizio per le entrate dell'Ente. Infatti, l'art. 161 del TUEL (modificato dall'art. 1, comma 903, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145) al quarto comma prevede: *"Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019"*.

3. L'applicativo BDAP, inoltre, è *"funzionale a tutte le attività di controllo della Corte che necessitano della conoscenza di dati analitici di rendiconto contenuti nel Piano dei conti integrato"* (SEZ.AUT/10/2018/INPR).

Ne discende la particolare importanza rivestita non solo dalla correttezza ma anche dalla tempestività dell'invio dei dati alla BDAP, il quale tra l'altro, assolve all'obbligo previsto dall'art. 227, comma 6, del TUEL (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) di trasmissione telematica alla Corte dei conti (art. 1, comma 6, Decreto MEF 12 maggio 2016).

La stessa relazione-questionario dovuta dall'Organo di revisione alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 1 commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 oramai privilegia la parte dei quesiti, rispetto a quella dei dati contabili *"in quanto i traguardi raggiunti nel percorso dell'armonizzazione contabile, nella prospettiva della razionalizzazione e semplificazione degli oneri di informazione da tempo perseguita dalla Corte, consentono di utilizzare il flusso informativo presente nella Banca dati delle pubbliche amministrazioni"* (seaut cit).

Tuttavia, *"la possibilità di soddisfare – per le richiamate esigenze di semplificazione – gli elementi informativi connessi al sistema di controllo e referto della finanza territoriale con i dati provenienti dal sistema gestionale BDAP, non esonera i Revisori dall'onere di verificare che i canali informativi sopra richiamati siano adeguatamente alimentati dagli enti, segnalando alla competente struttura dell'ente la necessità di inserire le informazioni mancanti"*.

4. Alla luce di quanto sopra, ferme restando le conseguenze sanzionatorie che discendono direttamente dalla legge, richiamato il monitoraggio esitato nella delibera n. 27/2022/REF citata, per il Comune di Ripabottoni emerge che, pur figurando rispettati i termini normativamente stabiliti per l'approvazione del rendiconto, avvenuta con deliberazione del Consiglio comunale 27 aprile 2021 n. 8, la trasmissione dei dati del rendiconto alla BDAP risulta effettuata in data 7 aprile 2021 e quindi in anticipo rispetto all'approvazione del rendiconto da parte del Consiglio comunale.

A tal proposito, sebbene il sistema BDAP consenta l'invio anticipato dei dati relativi, prima dell'approvazione consiliare, nei termini precisati da ARCONET, la Sezione non può ritenere che tale anticipato invio possa assolvere all'obbligo di caricamento ex art. 13, c.1, della 31 dicembre 2009, n. 196.

La Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 9/2020/INPR del 19 maggio 2020 ha evidenziato che *"l'obiettivo cui si deve tendere nella prospettiva dell'amministrazione digitale è la piena conformità dei dati inseriti nelle banche dati con i documenti, prodotti dai software gestionali dei singoli enti, che sono oggetto di approvazione da parte degli organi di governo e consiliari. A tal fine – ed in vista del compiuto svolgimento da parte delle Sezioni regionali dei prescritti controlli – è compito dell'Organo di revisione verificare la coerenza tra i dati attestati"*

nel rendiconto approvato dal Consiglio dell'ente con quelli indicati nel questionario annesso alle presenti linee guida nonché con gli omologhi dati trasmessi alla BDAP".

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo, ferma restando la riserva di ulteriori approfondimenti e controlli nell'esercizio delle sue funzioni,

ACCERTA E DICHIARA

- la trasmissione anticipata all'applicativo BDAP dei dati relativi al Rendiconto 2020, effettuata in data 7 aprile 2021, rispetto all'approvazione del Rendiconto avvenuta in data 27 aprile 2021 con delibera di Consiglio comunale n. 8, non seguita da verifiche di conformità o conferma dei dati ivi allocati;

INVITA

- il **Comune di Ripabottoni**, in occasione dei successivi adempimenti, in particolare connessi al rendiconto dell'esercizio 2021, al rispetto dei termini in materia di approvazione dei rendiconti e invio dei dati alla BDAP;
- l'Organo di revisione alla puntuale vigilanza sul corretto ed integrale adempimento degli obblighi di trasmissione documentale incombenti sull'ente

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, in via telematica, al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Ripabottoni, alla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Molise.

Così deciso nella camera di consiglio, svoltasi mediante collegamento da remoto, del 29 marzo 2022.

Il Presidente estensore
(Lucilla Valente)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 APRILE 2022

Il Responsabile Segreteria istituzionale
(dott. Davide Sabato)

